

quali o avvalorano la mia tesi, o per lo meno non la contrastano.

Infatti negli atti del Parlamento subalpino, come attesta il relatore, non mancano precedenti favorevoli, e delle deliberazioni della Camera italiana piaciemi ricordare quella, con la quale l'undici dicembre 1869 fu annullata l'elezione del professore Bucchia, di recente nominato senatore. La ragione dell'annullamento vi si legge espressa in questi termini; " perchè presentasi completo il numero dei professori impiegati, che *siedono attualmente* nella Camera. „

Dunque secondo questa giurisprudenza, per giudicare della nullità dell'elezione d'un professore non si deve guardare se la categoria dei professori era al completo nel tempo in cui la elezione fu fatta, ma vuolsi attendere al numero dei professori sedenti *attualmente* alla Camera, cioè nel giorno della convalidazione.

Da quel tempo in poi i precedenti parlamentari analoghi sono così vari, opposti ed intricati da non poterne cavare costrutto.

Pure, a volerci guardare a fondo, mi risulta che l'annullamento dell'elezione suppletiva dell'onorevole Bonghi nel 1877, e di quella dell'onorevole Brin e di altri funzionari nel dicembre 1880, sopra relazione dell'onorevole Alario, fu motivato dal fatto che, al tempo in cui discutevasene alla Camera, il numero dei deputati eletti e validati nelle elezioni generali superava di già quello fissato dalla legge.

Nei casi citati adunque, è l'accertamento del numero di oggi che determina l'esclusione degli impiegati nuovi eletti, e non già del numero di ieri.

Nel caso in esame invece si vuol sostituire la finzione alla realtà, un ostacolo materiale, obiettivo, affatto numerico si trasforma, a dispetto della logica, in una condizione di ineleggibilità non scritta nella legge nè giustificata da alcuna ragione giuridica o politica.

Ma a che cercare sottili argomenti od esempi remoti a conforto della mia tesi, se ad essa validamente soccorre l'autorità di vostri recenti deliberati?

Nel marzo decorso non avete forse approvata la relazione dell'onorevole Pasquali sull'accertamento di deputati impiegati?

Or da quella relazione risulta, che de' 33 deputati componenti la categoria generale degli impiegati, 31 erano stati eletti nelle elezioni generali e due nelle suppletive, ciò nonostante voi convalidaste le une e le altre.

Convalidando le due elezioni suppletive avvenute

in tempo in cui il numero de' funzionari ammessi era al completo, quando non solo venti ma trenta impiegati di categoria generale erano stati già eletti, voi avete riconosciuto ed applicato l'articolo 6 nel modo che io lo intendo.

Vorrete oggi a così breve distanza, mutar avviso e giudicar le elezioni degli onorevoli Luzzatti e Brunialti con criteri diversi da quelli, onde giudicaste le elezioni degli onorevoli Saint-Bon e Libetta?

No! credo; per la qual cosa convalidando per primo l'elezione dell'onorevole Luzzatti, più che al nome di un uomo, che onora con le opere e con l'ingegno il paese e la tribuna parlamentare, voi renderete omaggio ai vostri stessi deliberati, applicando la legge del 1877, non secondo la lettera che uccide, ma secondo lo spirito che vivifica. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo. Intendo parlare nello stesso senso dell'onorevole Chimirri?

Luchini Odoardo. Sì, signore.

Presidente. Allora, se mi permette, darò facoltà di parlare ad un oratore che appoggia le proposte della Giunta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Onorevoli colleghi, la Camera si maraviglierà ch'io sorga a parlare in una questione di convalidazione di elezioni; ma mi ha recato sì grande sorpresa, che si pongano in discussione certe questioni, che proprio non ho potuto starmene in silenzio come avrei io stesso desiderato.

Qui noi siamo davanti a un caso semplicissimo. C'è una legge, la quale, evidentemente, è fatta per tutti, e che, duramente, crudelmente, quel che volete, esclude dalla Camera sei colleghi, quattro dei quali non si ripresentarono ai loro elettori, sapendo che non vi erano posti vacanti. Ora, perchè passa per la mente al potere esecutivo di nominare senatori, pochi giorni prima della discussione di queste elezioni, due deputati, facendo due posti nella categoria dei professori, si può pensare di dare questi due posti a coloro che eventualmente si trovano eletti? E degli altri che non si sono ripresentati non si parla? (*Benissimo! a sinistra*) E l'onorevole Messedaglia non avrebbe diritto di reclamare il posto che ora si vorrebbe dare all'onorevole Brunialti? E gli altri non avrebbero diritto di chiedere lo stesso? A me pare che queste cose non si debbano nemmeno discutere; altrimenti si viene a riconoscere che la nomina dei deputati non dipende più dagli elettori, ma dal potere esecutivo. (*Bravo! a sinistra*)